



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 76 del 15/02/2022

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI CHIESANUOVA E CERBAIA IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA CORSA CICLISTICA DENOMINATA 35° FIRENZE-EMPOLI IN PROGRAMMA IL 26.2.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza prot. n. 0000799 del 17/01/2022, con la quale la società ciclistica "GS MALTINTI LAMPADARI" con sede in Empoli Via Carraia n. 126, chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica denominata "35^A FIRENZE-EMPOLI" in svolgimento il giorno 26 febbraio 2022 e che interesserà strade comunali e provinciali all'interno dei centri abitati di Chiesanuova e Cerbaia, nel Comune di San Casciano Val di Pesa;

Vista anche la richiesta nel richiedere sospensione temporanea del traffico delle strade interessate dalla gara ciclistica;

Tenuto conto dell'atto dirigenziale n.293 del 11/02/2022 della Città Metropolitana di Firenze, in cui viene autorizzata tale competizione ciclistica;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale e la tutela del patrimonio comunale ed al fine di consentire lo svolgimento della **competizione ciclistica denominata "35^A FIRENZE-EMPOLI"**;

Visto nullaosta rilasciato da questo servizio in data 25/01/2022;

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 01 del 03/01/2022 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni.

ORDINA

Il giorno 26 Febbraio 2022 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e comunque fino al transito fuori dal territorio comunale, della suddetta corsa, siano istituiti i seguenti provvedimenti.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE nei seguenti tratti di strade comunali e provinciali interne ai centri abitati di Chiesanuova e Cerbaia, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa:

- **Via Faltignano (da inizio centro abitato Chiesanuova all'intersezione con Via Volterrana SP4);**
- **Via Volterrana SP4 (dall'intersezione con Via Faltignano fino al Km. 4+500 - fine centro abitato di Chiesanuova-);**
- **Via Volterrana SP4 (dal Km. 9+430 fino all'intersezione con Via Empolese);**
- **Via Empolese SP12 (dall'intersezione con Via Volterrana SP4 fino al confine con Comune di Scandicci).**

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE INIZIERÀ AL PASSAGGIO DEL VEICOLO INDICANTE "INIZIO GARA CICLISTICA" E PERMARRÀ SINO AL TRANSITO DEL VEICOLO INDICANTE "FINE GARA CICLISTICA".

In ciascun punto del percorso la suindicata **sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.**



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente è fatto obbligo a tutti i veicoli e pedoni provenienti da strade o aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi: di polizia, antincendio e pronto soccorso, in emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;

siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano di sicurezza;

siano adottate dagli organizzatori tutte le cautele per la salvaguardia e l'incolumità sia dei concorrenti che degli spettatori;

sia garantito dall'organizzazione, un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;

prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuale ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;

sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;

sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

che a cura degli organizzatori dovrà essere data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata che non siano recate offese alla estetica delle strade ed alla economia ecologica;

che eventuali danni causati saranno a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, dovrà essere rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

GLI ORGANIZZATORI VORRANNO CURARE LA TEMPESTIVA ED ADEGUATA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ONDE CONSENTIRE ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA DI AVERE PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE LIMITAZIONI ALL'ORDINARIA CIRCOLAZIONE STRADALE QUI DISPOSTE.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- Segreteria del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Servizio Scuola del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Autolinee Toscane;
- VVF Firenze;
- 118 Firenze;
- Misericordia di San Casciano V.P.;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Li, 15/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)